

IC PACIFICI SEZZE-BASSIANO  
Via San Bartolomeo, snc - 04018 - Sezze (LT)  
PEO: [ltic82700r@istruzione.it](mailto:ltic82700r@istruzione.it) - PEC: [ltic82700r@pec.istruzione.it](mailto:ltic82700r@pec.istruzione.it)

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – triennio 2024-2027**

### **Art. 1 – Prima convocazione – Nomine.**

La prima seduta del Consiglio di Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico, entro 15 giorni dalla nomina degli eletti, esclusivamente per l'elezione del Presidente del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio.

Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del C.I. rappresentanti dei genitori. Il Dirigente invita i genitori rappresentanti ad esprimere eventualmente autocandidature. Nel caso di un'unica autocandidatura non si procede a votazione. Qualora si presentassero più autocandidature, l'elezione del presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima votazione abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità dei voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento dei voti in favore di uno dei possibili eletti.

Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente, che assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall'art. 2 del Regolamento. Anche il Vice presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta., tra i membri del C.I. rappresentanti dei genitori. Per l'elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Qualora il Presidente cessasse la carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.

In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.

### **Art. 2 – Compiti del Presidente.**

Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia. Il Presidente convoca il Consiglio; affida funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso; autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio.

### **Art. 3 – Nomina Segretario e i suoi compiti.**

La designazione del Segretario è di competenza specifica del Presidente. Questi designa il Segretario per l'intera durata del Consiglio.

Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta e predispone le delibere per la loro pubblicazione ed esecuzione.

Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei consiglieri, la riproduzione dattilografata o la copia delle deliberazioni debbono essere svolte, su ordine del Presidente, dal personale addetto alla segreteria della scuola.

### **Art. 4 – Giunta Esecutiva e sue attribuzioni.**

Il comma 7 dell'art. 8 del Dlgs 16/04/1994 n. 297 \_ Testo Unico delle Disposizioni legislative in materia di istruzione – prevede che in seno al C.I. venga eletta la Giunta Esecutiva. La designazione

IC PACIFICI SEZZE-BASSIANO  
Via San Bartolomeo, snc - 04018 - Sezze (LT)  
PEO: [ltic82700r@istruzione.it](mailto:ltic82700r@istruzione.it) - PEC: [ltic82700r@pec.istruzione.it](mailto:ltic82700r@pec.istruzione.it)

dei membri del G.E. avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti la votazione deve essere ripetuta fino a raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei possibili eletti. La G.E. dura in carica tre anni scolastici. Viene convocata dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità con l'indicazione dell'o.d.g. Gli atti dell G.E. sono consultabili esclusivamente dai membri del C.I. La documentazione esplicativa e completa, relativa ai singoli punti all'o.d.g., è a disposizione dei membri della G.E. presso la sede amministrativa dell'Istituto. La G.E. prepara i lavori del C.I., fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Art. 5 – Durata del Consiglio – sostituzione dei membri decaduti ed elezioni suppletive.

Il Consiglio dura in carica tre anni scolastici. Per la sostituzione dei membri eletti, decaduti per qualsiasi motivo, si procede alla nomina di coloro che risultino primi fra i non eletti delle rispettive liste. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio: per la surrogazione di membri, per qualsiasi motivo cessati, nel caso di esaurimento della lista di provenienza; nell'ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un'ulteriore alterazione strutturale del Consiglio; nel caso di dimissione di tutti i membri elettivi del Consiglio. Le elezioni suppletive devono essere indette all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle lezioni annuali. I membri subentranti cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

Art. 6 – Proroga della legislatura.

Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente. I rappresentanti dei genitori e degli studenti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Art. 7 – I Consiglieri.

I Consiglieri, che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti nel Consiglio, vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui all'art. 5. I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente. Il Presidente, rilevate le 2 assenze consecutive senza giustificato motivo da parte di un Consigliere, provvederà a sollecitarne la presenza al fine di evitare la sua decadenza. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che l'origina con delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertarne il possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di Consigliere.

IC PACIFICI SEZZE-BASSIANO  
Via San Bartolomeo, snc - 04018 - Sezze (LT)  
PEO: [ltic82700r@istruzione.it](mailto:ltic82700r@istruzione.it) - PEC: [ltic82700r@pec.istruzione.it](mailto:ltic82700r@pec.istruzione.it)

#### Art. 8 – Presenza esperti e/o estranei.

L'intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non facciano parte del Consiglio ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi in quanto non elettori dello stesso, costituisce vizio di composizione dell'organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati. L'illegittimità della deliberazione sussiste anche nel caso in cui gli estranei non abbiano partecipato ad alcun voto. Il pubblico ammissibile non può comunque presenziare quando si faccia questione di persone. Il Consiglio può chiedere ad esperti e a rappresentanti istituzionali di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata mediante delibera, pena l'illegittimità di cui al comma 1. La presenza di esperti, di specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento e di rappresentanti istituzionali deve essere limitata all'espressione del loro parere e senza avere diritto di voto. Ove si discutano argomenti attinenti l'attività amministrativa-contabile, il DSGA viene considerato esperto e partecipa alla relativa seduta senza specifica delibera.

#### Art. 9 – Revoca del mandato al Presidente e alla Giunta.

Il Consiglio, a maggioranza qualificata dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di una mozione di sfiducia posta all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal Vicepresidente. Le votazioni sulla mozione di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto.

#### Art. 10 – Convocazioni.

Salvo quanto previsto dall'art. 1, la convocazione del C.I. spetta esclusivamente al presidente del Consiglio o ad un membro del Consiglio da lui delegato. Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire la convocazione del C.I. quando viene richiesto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta venga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione, sottoscritta dagli interessati, deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione. L'atto di convocazione deve essere emanato dal Presidente del consiglio o da un altro membro del Consiglio da lui delegato; deve avere la forma scritta per gli atti; deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico; deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione; deve essere inviato a tutti i Consiglieri; può essere inviato per via telematica o può essere recapitato nelle mani dei Consiglieri o di loro delegati; nel caso di particolare urgenza può valere, quale fonogramma, l'avviso telefonico. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva oppure della maggioranza dei componenti del C.I. stesso.

#### Art. 11 – Ordine del giorno.

L'ordine del giorno di ciascuna seduta del C.I. è fissato dal Presidente sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio stesso nella seduta precedente, nonché sulla base delle richieste scritte presentate alla Giunta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica. Il Consiglio valuta la quota tempo da destinare a ciascun punto iscritto all'ordine del giorno. Singoli Consiglieri possono proporre argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, ma occorre che la

IC PACIFICI SEZZE-BASSIANO  
Via San Bartolomeo, snc - 04018 - Sezze (LT)  
PEO: [ltic82700r@istruzione.it](mailto:ltic82700r@istruzione.it) - PEC: [ltic82700r@pec.istruzione.it](mailto:ltic82700r@pec.istruzione.it)

proposta venga discussa e approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio, il quale può decidere se iscriverli alla seduta in corso o rimandarli alla seduta successiva. Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del C.I.

#### Art. 12 – La seduta.

La riunione è dichiarata aperta quando sia presente il numero legale dei Consiglieri. Costituisce il numero legale la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la riunione. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. La seduta è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge ininterrottamente in un solo giorno. Può essere sospesa per un periodo concordato con i Consiglieri a maggioranza assoluta dei presenti. La seduta deve trattare gli argomenti secondo la disposizione per la quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Consiglio può decidere a maggioranza assoluta anche un diverso ordine di trattazione. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia, con voto a maggioranza assoluta, il Consiglio può deliberare di discutere argomenti non all'o.d.g.

Alle sedute del C.I. possono assistere come pubblico gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. L'accertamento del titolo di elettore avviene mediante dichiarazione verbale di un Consigliere che viene raccolta dal segretario del Consiglio e allegata al verbale. Il consiglio si riunisce, salvo diverso avviso della Giunta Esecutiva o per sedute straordinarie, generalmente ogni 30/45 giorni.

#### Art. 13 – La discussione.

La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all'o.d.g. Ulteriori argomenti possono essere discussi, previa approvazione a maggioranza assoluta, ma sugli stessi non è di norma possibile procedere a votazione, salvo accordo della maggioranza dei Consiglieri. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire anche più volte su ogni argomento all'o.d.g., tenendo presente che il tempo fissato per la sua discussione è al massimo di 3 minuti. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere maggior tempo al Consigliere che ne faccia motivata richiesta, concordandone l'estensione. Se nel corso della seduta vengono presentate proposte di delibera, mozioni o risoluzioni su un argomento iscritto all'o.d.g., il Presidente può sospendere la seduta per consentire l'esame delle proposte presentate: è obbligato se richiesto da un terzo dei presenti. Se si concorda di concludere il dibattito, il Presidente offre l'opportunità di una sintetica dichiarazione finale prima della delibera conclusiva. Il consiglio può anche decidere di rinviare la discussione ad un successivo incontro.

#### Art. 14 – La votazione.

Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione. In fase di votazione possono aver luogo le dichiarazioni di voto con le quali i Consiglieri possono esporre le ragioni per le quali voteranno a favore o contro la proposta o i motivi per i quali si asterranno. La votazione può avvenire: per alzata di mano; per appello nominale, con registrazione dei nomi; per scheda segreta. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone, In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori affinché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza

IC PACIFICI SEZZE-BASSIANO  
Via San Bartolomeo, snc - 04018 - Sezze (LT)  
PEO: [ltic82700r@istruzione.it](mailto:ltic82700r@istruzione.it) - PEC: [ltic82700r@pec.istruzione.it](mailto:ltic82700r@pec.istruzione.it)

scrutatori.

Ogni Consigliere ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale ma non alla maggioranza di cui al primo periodo. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Art. 15 – La deliberazione.

Le delibera perché sia valida deve essere intestata, con l'elenco dei Consiglieri e la specificazione se presenti o assenti, e deve contenere un richiamo alle norme che demandano al Consiglio la competenza sul suo oggetto, un richiamo ad eventuali pareri, proposte e richieste e il dispositivo che contiene la parte precettiva del provvedimento e che può indicare anche modi e tempi di attuazione della delibera. La delibera deve essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente, salvo il Consiglio decida, all'unanimità, di mantenere la delibera valida.

Art. 16 – Il verbale.

Il verbale è un atto giuridico che deve dar conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta "fede privilegiata" di cui all'art. 2700 del c.c. e, pertanto, fa fede fino a querela di falso, presentata all'Autorità Giudiziaria. Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio e riportato su apposito registro a pagine numerate.

Il verbale deve dar conto della legalità della seduta, indicando data, l'ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve, quindi, riportare un riassunto della discussione e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri possono produrre il testo delle loro dichiarazioni o dettarle direttamente al Segretario esclusivamente nell'ambito della seduta.

Art. 17 – Pubblicità degli atti.

Le delibere del Consiglio sono pubblicate in apposito albo della scuola entro 15 giorni dalla relativa seduta del Consiglio e vi rimangono almeno fino alla pubblicazione delle successive delibere. Non sono pubblicati all'albo i verbali delle sedute. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio. Coloro che non rientrano nelle categorie di elettori del Consiglio possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". In Tal caso presentano la richiesta al dirigente Scolastico e

IC PACIFICI SEZZE-BASSIANO  
Via San Bartolomeo, snc - 04018 - Sezze (LT)  
PEO: [ltic82700r@istruzione.it](mailto:ltic82700r@istruzione.it) - PEC: [ltic82700r@pec.istruzione.it](mailto:ltic82700r@pec.istruzione.it)

al DSGA che la sottopone alla G.E. che l'accetta o la respinge. Non sono pubblicati gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente. I Consiglieri sono tenuti alla riservatezza degli Atti del Consiglio.

Art. 18 – Commissioni.

Il Consiglio può nominare apposite Commissioni con la funzione di occuparsi di specifici argomenti e di formulare proposte da sottoporre allo stesso. Le Commissioni sono formate da membri nominati dal Consiglio fra le proprie componenti. Vi possono inoltre essere Commissioni miste formate da rappresentanti non eletti nel Consiglio ma designati dal Collegio dei docenti e dall'Assemblea dei genitori.

Art. 19 – Approvazione del Consiglio di Istituto – Modifiche – Pubblicazione.

Il presente Regolamento ha vigore dal momento della sua approvazione da parte del C.I. ed ha validità fino a quando non viene espressamente modificato e/o integrato. Il Consiglio può prendere in esame, su richiesta di un terzo dei componenti, eventuali motivate proposte di modifica del Regolamento. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.

Il presente Regolamento è affisso all'albo e pubblicato sul sito della scuola <https://www.icpacifici-sezze-bassiano.edu.it/>

E' cura del Dirigente Scolastico favorirne la diffusione. Il rispetto del suddetto Regolamento è un atto dovuto, in quanto deliberato dal Consiglio di Istituto.